

**COMUNE DI CASCINA**  
**Provincia di Pisa**

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 23 del 27/02/2018**

Rif. Proposta n. 23/2018

**OGGETTO:** ALIQUOTE TASI 2018 - APPROVAZIONE

L'anno **2018** il giorno **27** del mese di **Febbraio** alle ore **15:00** nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti contrassegnati:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
CECCARDI SUSANNA	Sindaco	X		LUCCHESI DANIELE	Consigliere	X	
GUAINAI MIRKO	Consigliere Anziano	X		POLI FABIO	Consigliere	X	
FUNEL DANIELE	Consigliere		X	CHIELLINI PAOLO	Consigliere	X	
AFFINITO ANTONIO	Consigliere	X		PETRI VALERIO	Consigliere	X	
MEINI ELENA	Presidente del Consiglio	X		LAGO VALERIO	Consigliere	X	
GABBRIELLINI GABRIELE	Consigliere	X		RAGAGLIA LORENZO	Consigliere	X	
PROFETI FERNANDO	Consigliere	X		ROCCHI ALESSIO	Consigliere		X
TAVANTI-CHIARENTI BARBARA	Consigliere	X		MARRUCCI ALESSIA	Consigliere	X	
TRUGLIO DEBORA	Consigliere	X		BERTELLI FRANCESCO	Consigliere		X
BANTI FRANCESCO	Consigliere	X		VIEGI PAOLA	Consigliere	X	
SBRANA ROSELLINA	Consigliere		X	LOCONSOLE CLAUDIO	Consigliere		X
NENCINI ALESSIA	Consigliere	X		BARONTINI DAVID	Consigliere	X	
GIANNOTTI AURORA	Consigliere	X					

Risultano Assenti n°5 componenti l'Assemblea

Presiede la Seduta il **Presidente del Consiglio Comunale Elena Meini**  
Assiste alla seduta il **Segretario Generale D.A.Rosa Priore**

Sono inoltre presenti gli Assessori:

## COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa

LOGLI GINO, NANNIPIERI LUCA, ROLLO DARIO

Il **Presidente del Consiglio Comunale** comunica che il presente punto viene presentato e discusso congiuntamente ai punti n. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 e precisamente:

- **Punto 3** - *DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018 - 2020 NOTA DI AGGIORNAMENTO: APPROVAZIONE.*
- **Punto 4** - *PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER GLI ANNI 2018-2020 ED ELENCO DEI LAVORI PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE.*
- **Punto 5** - DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DEI TERRENI AREE P.I.P. E P.E.E.P. - ANNO 2018.
- **Punto 6** - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2018 – 2020.
- **Punto 7** - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ALIQUOTA ANNO 2018.
- **Punto 9** - *ALIQUOTE IMU 2018 – APPROVAZIONE.*
- **Punto 10** - *APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018 - 2020 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011.*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta presentata dal Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E CONTABILE avente l'oggetto sopra indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000 (**Allegato B**);

**ACQUISITO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (**Allegato C**);

**UDITA** la discussione,

Con voti favorevoli 14, contrari 6 (consiglieri: Ragaglia, Marrucci, Guainai, Barontini, Viegì e Poli) resi palesemente dai 20 Consiglieri presenti e votanti riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

### DELIBERA

**1) DI APPROVARE** la proposta del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile avente l'oggetto sopra indicato, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato A**);

**2) DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune di Cascina ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

**COMUNE DI CASCINA**  
**Provincia di Pisa**

**3) DI DARE ATTO** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi.

**INDI IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

Con successiva votazione e con voti favorevoli 14, contrari 6 (consiglieri: Ragaglia, Marrucci, Guainai, Barontini, Viegj e Poli) resi palesemente dai 20 Consiglieri presenti e votanti riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

**D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**COMUNE DI CASCINA**  
**Provincia di Pisa**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente Del Consiglio Comunale**

Elena Meini

**Il Segretario Generale D.a.**

Rosa Priore

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. \_\_\_\_\_.

Cascina

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
Rosanna Giannini

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cascina

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI CASCINA  
Provincia di Pisa

## Proposta di Consiglio Comunale

N° 23 del 08/02/2018

**OGGETTO: ALIQUOTE TASI 2018 - APPROVAZIONE**

### La Responsabile Poa

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 dell'art. 1 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 del medesimo art. 1 prevedono che la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all' uno per mille. Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 677 del medesimo art. 1, il Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'art. 1, comma 679 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha prorogato an-

ALLEGATO N. A  
alla Deliberazione CC  
N. 23 del 27/02/2018  
Il Segretario Comunale

che per l'esercizio 2015 la previsione del citato comma 677 della Legge n. 147/2013, che stabilisce che l'aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille;

- anche per il 2016, nella determinazione delle aliquote TASI, tale limite poteva essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Considerato inoltre che:

- il comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- il comma 683 dello stesso art. 1 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 14, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto, dall'anno 2016, l'esclusione della TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU, dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 17 della stessa Legge ha previsto il ristoro dell'esenzione Tasi sopra descritta, tramite l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale da assegnare al Comune;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 26/04/2016, esecutiva, con la quale, sulla base dei punti sopra evidenziati, sono state approvate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2016;

Richiamata altresì la deliberazione consiliare n. 47 del 11/10/2016 con la quale, su invito del Ministero dell'Economie e delle Finanze, sono state apportate alcune correzioni alla delibera precedentemente richiamata, eliminando la previsione dell'applicazione dell'aliquota dello 0,33% alle seguenti fattispecie, sempre che non si tratti di abitazioni classificate in categoria A1, A8 e A9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari anche nel caso di studenti universitari soci assegnatari, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto il Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 01/07/2014 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 14 del 18/05/2015 e n. 18 del 26/04/2016;

Visti:

- l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208, che stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 37, della Legge 27dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018), che ha confermato anche per l'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Dato atto che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto l'art. 5, comma 11, della Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha differito al 31.03.2017 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 per gli Enti Locali;

Considerato che il presente atto è stato discusso nella Commissione Bilancio Tributi e Controllo di Gestione;

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

### PROPONE

1. di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni sopra esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote già adottate per l'esercizio 2017:
  - aliquota TASI nella misura di 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
  - aliquota TASI nella misura di 0 per mille per tutte le altre fattispecie non rientranti nella precedente;
2. di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa € 25.000,00, è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili dell'Ente;
3. di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono necessarie sia per il pareggio del bilancio di previsione 2018, che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2018-2020;
4. di dare atto che provvederà a trasmettere la presente deliberazione, completa dei suoi allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per Politiche Fiscali – Ufficio per il Federalismo Fiscale), tramite procedura telematica, entro trenta giorni dalla sua esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201/2011.

La Responsabile POA

Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e  
Contabile

Dott.ssa Antonella Cangemi





COMUNE DI CASCINA  
Provincia di Pisa

---

*Macrostruttura 1 – Amministrativa Istituzionale e Contabile*

**Parere art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000**

La sottoscritta Dott.ssa Antonella Cangemi, Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:

**ALIQUOTE TASI 2018 - APPROVAZIONE**

Visto l'art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

**ESPRIME**

Parere favorevole all'adozione di detta deliberazione, relativamente alla regolarità tecnico-contabile

Cascina, 07 febbraio 2018

Il Responsabile P.O.A.  
Macrostruttura 1 – Amministrativa  
Istituzionale e Contabile  
Dr.ssa Antonella Cangemi

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione "Aliquote TASI 2018 – Approvazione"

Il Collegio dei revisori

Vista la proposta della Responsabile POA della Macrostruttura Amministrativa Istituzionale e Contabile Dott.ssa Antonella Cangemi con la quale si propone di confermare anche per l'anno 2018 le aliquote e le esenzioni già in vigore nel 2017 e questo per assicurare gli equilibri di bilancio e mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi e delle attività dell'Amministrazione.

Visto il parere del Responsabile POA della Macrostruttura Amministrativa Istituzionale e Contabile relativo alla regolarità tecnico-contabile;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Cascina, 12 febbraio 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Simoncini Graziano



Rag. Remaschi Alessandro



Dott. Monticelli Stefano

